

TORNATA DEL 15 MARZO

denaro estero nel nostro prestito; e siccome io credeva che la Camera avrebbe ciò meglio esaminato, io era disposto a trattare un imprestito all'estero; così ne verrebbe un vantaggio certo.

MELLANA. Secondo me, per portare giudizio nella discussione insorta, cioè se convenga sì o no l'emettere delle cartelle come quelle del 1834 che sono in corso, mi sembra che sia necessario che il signor ministro ci dica se vi esistono ancora nel tesoro o nella cassa della religione dei santi Maurizio e Lazzaro, o dell'economato, molte di queste cartelle, perchè dall'esistenza o no di molte o di poche di queste cartelle può influire nel decidere della convenienza o no di emettere nuove obbligazioni a minor tasso di quello abbiano oggi in corso di piazza quelle del 1834. Giacchè, nel caso ne esistessero o nel tesoro o nelle casse dell'economato e della religione dei santi Maurizio e Lazzaro, converrebbe, prima di emetterne delle nuove, far pro di questo tesoro giacente, e non attendere a valersene quando, col fatto delle nuove emissioni, lo avessimo diminuito di valore; di fermare sì o no, a minore od a maggior prezzo, l'emissione delle cartelle di cui si tratta, ed il servirsi quindi di questa base per venderne all'attuale corso prima di precipitare una convenzione.

RICCI, ministro delle finanze. Nei fondi spettanti alle finanze non havvene alcuna; quanto alla religione dei santi

Maurizio e Lazzaro e all'economato non può esservene che assai poche.

IL PRESIDENTE. Se la Camera fosse in numero chiederei allora all'onorevole deputato Riccardi di formulare il suo emendamento.

RICCARDI. (*Interrompendolo*) Siccome siamo ancora alla questione generale, non mi pare il caso di proporre emendamenti.

IL PRESIDENTE. Egli è vero, ma la questione generale essendo degenerata in quella dell'articolo primo, io sarei di avviso che si debba formulare l'emendamento che la racchiude, perchè allora la Camera avrebbe forse chiusa la questione generale.

Voci. Non siamo più in numero.

IL PRESIDENTE. La Camera non essendo più in numero, si leva la seduta.

L'adunanza è sciolta alle ore 5.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

1° Discussione degli articoli del progetto di legge per un prestito volontario;

2° Discussione sul progetto di legge per l'esercizio provvisorio de' bilanci attivo e passivo del 1849.

TORNATA DEL 16 MARZO 1849

PRESIDENZA DEL MARCHESE PARETO PRESIDENTE.

SOMMARIO. *Offerta d'un opuscolo ai deputati da parte del deputato Bianchi-Giovini — Continuazione della discussione sul progetto di legge per un prestito volontario — Relazione sul progetto di legge di pubblica sicurezza — Discussione sull'articolo 1 del progetto di legge del prestito volontario — Rinvio alla Commissione di questo progetto di legge — Presentazione di un progetto di legge per un prestito obbligatorio — Presentazione e adozione del progetto di legge sulla mobilitazione della guardia nazionale emendato dal Senato — Relazione del deputato Mellanu sul progetto di legge per sussidi durante la guerra alle famiglie bisognose dei soldati — Discussione del progetto di legge per l'esercizio provvisorio dei bilanci attivo e passivo del 1849.*

La seduta è aperta all'una e tre quarti colla lettura del processo verbale, che è subito approvato.

IL PRESIDENTE. Il deputato Bianchi-Giovini offre alla Camera 150 copie di un suo recente opuscolo intitolato: *Relazione di un processo per diffamazione promosso da Aurelio Bianchi-Giovini contro Gaetano Bagutti*, che sarà distribuito ai signori deputati.

L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione sulla legge per un prestito volontario. (*V. Documenti*, pag. 84.)

Il deputato Santarosa ha la parola.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER UN IMPRESTITO VOLONTARIO.

SANTAROSA. Nell'entrare a discorrere di questa seconda legge proposta dal Ministero, circa un prestito volontario ed obbligatorio, non è mio intendimento entrare in alcuna questione personale; sarebbe sconveniente nella bocca di un membro dell'antieriore gabinetto; oltre all'essere sconveniente, sarebbe contrario a' miei proprii principii ed alla mia coscienza.

Si tratta dell'interesse più grave, più imponente della no-

stra patria, si tratta della guerra or ora aperta, e per cui hanno a decidersi i destini nostri, nonchè i comuni di tutta l'Italia. È dunque mio solo pensiero addentrarmi nella questione precisa del merito della legge, onde provvedere acciò il Ministero possa operare con tutta l'energia possibile.

Il ministro delle finanze ha dichiarate le ragioni per cui credette dover aspettare fino ad ora a proporre i mezzi finanziari alla Camera; la Camera giudicherà ella sola se queste ragioni siano valide o no.

Qualunque siano gli uomini che siedono ora al potere, è mia intenzione di non provocar loro verun imbarazzo, e di sostenerli onde possano operare energicamente e francamente nella impresa incominciata. (*Bravo! Bene!*)

Ma, venendo al merito della questione, io trovo che le conclusioni della Commissione relative a questa legge sono mal fondate nel merito, pericolose e gravi nelle loro conseguenze.

Mal fondate in merito, imperocchè la Commissione dichiarò che credeva questa legge inefficace a dare pronti sussidi all'erario. Io credo anzi che in questa legge, sebbene a mio avviso mal formata, male espressa, vi sia un germe che possa essere molto fecondo e produttivo, quando vengano a questa legge applicati alcuni emendamenti indispensabili. Credo pericolose le conclusioni della Commissione, in quanto che, nel proporre alla Camera che queste leggi vengano quasi senza discussione adottate, invece di lasciare al solo ministro o al Ministero intero la responsabilità delle conseguenze di esse, la Camera se ne farebbe ella stessa partecipe.

Venendo ora all'esame di questa legge, conviene prima osservare che il Ministero ha due bisogni a cui provvedere: il primo di rifornire subito l'esaurito erario; quindi di rifornirlo altresì in tempi più lontani. Il ministro di finanze ha due classi di persone a cui si può rivolgere: i grandi capitalisti ed i piccoli. Non è possibile applicare a queste due classi di persone le stesse leggi, gli stessi provvedimenti; epperò io ravviso ragionevolissimo nella legge il proporre un prestito volontario ed un altro obbligatorio. All'imprestito volontario debbono fornire i grandi capitalisti, all'imprestito obbligatorio i piccoli; imperocchè i piccoli capitalisti male si chiamerebbero o si inviterebbero a fornire all'imprestito volontario. Io approvo perciò l'emissione di nuove obbligazioni dello Stato, secondo l'indole e il carattere delle obbligazioni già emesse nell'imprestito del 1834, per cui, potendo queste obbligazioni trovare uno scolo anche negli altri paesi, farà sì che i capitalisti esteri potranno concorrere a questo prestito; emettendolo al capitale di 720, col valore nominale di L. 1,000, vengono queste nuove obbligazioni a ricevere corso eguale a quelle del 1834 sulla borsa di Parigi, dove può essere che ci vengano ad affluire anche molti capitali. Sarebbe quindi grave e pericoloso il rigettare questa legge per questa parte.

Il solo vizio che io trovo a questo riguardo nella legge si è di non fissare la somma per cui si vogliono emettere queste obbligazioni. Se vuoi che gli speculatori vengano ad acquistare queste obbligazioni, è indispensabile che essi conoscano sino a qual punto, e sino a qual concorrenza verranno emesse, perchè, se una speculazione può essere buona coll'emissione di 50 milioni di obbligazioni, non lo sarà forse più all'aspetto degli speculatori quando queste obbligazioni potrebbero ascendere alla somma di 80 milioni; tanto meno poi quando si lascia questa somma innominata e indefinita. Un altro bisogno del ministro di finanze si è di poter far fronte al suo debito già contratto coll'imprestito volontario dell'anno scorso, e perciò è stato benissimo, a mio parere, prescritto nella

legge di ammettere i possessori dei titoli dell'imprestito volontario dell'anno scorso ad una concorrenza per questo prestito volontario che si vuole di nuovo proporre, e perciò io credo che, quando nella legge fosse stabilita la somma precisa delle obbligazioni che il ministro intende di emettere, questa legge sarà efficacissima a produrre subito dei capitali all'erario, perchè sarebbe inutile il credere di poter rifornire l'erario con un prestito reso subito obbligatorio, perchè a quelli che si vogliono obbligare a porgere le loro sostanze per il pubblico servizio è indispensabile conceder more molto più lunghe, perchè ciascuno ha indispensabile necessità di aver tempo onde procurarsi i denari che gli vengono altamente domandati. E perciò io ripeto che, quando sia ferma la somma delle obbligazioni da emettersi, e quando venga stabilito altresì il termine irrevocabilmente perentorio di chiusura di questa emissione, forse la legge diventerà efficace e provvida.

Laonde nella mia conclusione io direi che il ministro dovesse per ora ritirare questa legge e formularla meglio, onde appariscano più distinte le condizioni che si vogliono fare a quelli che concorreranno all'imprestito volontario, dalle condizioni che si faranno per l'imprestito obbligatorio; di fissare la somma che egli crederà meglio di stabilire per l'emissione delle obbligazioni, come pure fissare il termine perentorio di queste emissioni. Quando poi il ministro non credesse di acconsentire a ritirare la legge e formularla in questo senso, io mi riservo a proporre gli emendamenti opportuni nella discussione degli articoli.

RICCI, ministro delle finanze. Le obiezioni proposte dall'onorevole deputato si confermano in molte parti a quelle stesse osservazioni che furono fatte ieri, cioè sulla necessità di fissare un limite all'emissione delle obbligazioni di mille franchi, conformi a quelle del 1834. Io aveva dichiarato ieri che conveniva perfettamente che con tal limite si ecciteranno appunto i capitalisti a profittarne, mentre, se fosse indefinito, nessuno vorrebbe comprare titoli che potessero moltiplicarsi. Parmi però che si possa inserire questo emendamento nella legge, senza che sia necessario ritirarla interamente. Quanto ai termini fissati al prestito, tosto che verrà la discussione dell'articolo, io proporrò una piccola variazione nel primo stadio, cioè che invece di dire: *la prima rata dovrà essere pagata in tutto marzo*, si sostituisca che *potrà esserlo fino al dieci aprile, e la seconda per tutto aprile*, e questo sarà un termine discreto assai per quanti vorranno concorrere; e quindi in maggio, o in quell'epoca che sarà stabilita, si potrà aprire l'imprestito obbligatorio, che mi propongo di comunicare appena finita questa discussione.

SANTAROSA. Io accetto le osservazioni fatte dal signor ministro: la mia intenzione nel proporre di ritirare la legge e di formularla meglio, era appunto per dare maggior agevolezza al ministro di combinare un termine preciso, sia per la prima rata, che per la seconda; ma quando dice di aver già concepite queste modificazioni ed essere disposto a proporle, io mi rimetto interamente e mi atterrò alle modificazioni che potranno venir approvate.

IL PRESIDENTE. Dunque vuol dire che la domanda non ha luogo, epperò la discussione continua. Il deputato Chiò ha la parola.

CHIÒ. Io respingo il progetto di prestito volontario che qui si discute; ed in una materia così importante prego la Camera che mi permetta di esporre le ragioni del mio voto.

Prima di tutto io trovo il concetto di un prestito volontario per sopperire alle spese della presente guerra contrario al principio di quell'uguaglianza civile proclamato nello Statuto,

ed in virtù del quale i carichi ordinarii e straordinarii dello Stato devono essere, non solo in diritto, ma anche in fatto, equamente ripartiti fra tutti i cittadini. Questa verità parrà paradossale; ma pure è incontestabile. Infatti il prestito volontario è un peso che ciascuno si addossa in una misura proporzionale al suo patriottismo, alla fede ed all'entusiasmo che nutre per l'indipendenza italiana. Ora, siccome sfortunatamente (mi duole il dirlo) queste patrie doti in ciascun cittadino si trovano generalmente (meno alcune onorevoli eccezioni) in ragione inversa delle fortune di cui è possessore... (Rumori)

MICHELINI G. B. Mi pare che ognuno di noi debba impegnarsi di conciliare le varie classi di cui si compone la società (*Bravo! Bene!*) e non a disunirle. (*Bravo!*) Anzi in faccia al nemico scompaiono tutte le classi; non vi sono più nè poveri nè ricchi, nè nobili o non nobili: queste distinzioni che tendono a disunire vogliono dimenticarsi per sempre.

CHIÒ. Chi mi ha interrotto non ha compreso il mio sentimento; non è mai stato mio intendimento di portare la disunione nelle classi.

IL PRESIDENTE. Quando si dice che è in ragione inversa...

Molte voci. Ai voti! All'ordine! (Rumori)

BALBO. Propongo che si chiami all'ordine l'oratore.

CHIÒ. Io non ho offeso alcuno, e sono pronto a rendere omaggio al conte Balbo. (*Mormorio*)

BALBO. Io non accetto l'eccezione della classe a cui appartengo.

Questa disputa di classe si è già fatta ieri, e se abbiamo taciuto ieri, è un sacrificio che abbiamo fatto alla patria, e non è buon cittadino chi non è capace di farne. I sacrifici sono di dovere in questi momenti, e non sono volontarii; dunque tutti quelli che vogliono dividere le classi mancano al loro dovere; ed è perciò che chiedo che si richiami l'oratore all'ordine.

CHIÒ. La nazione deciderà; io non ho mai avuto il menomo intendimento di insultare alcuno: intendo di accennare un fatto e, quanto alla sua verità, me ne appello al senno ed al giudizio della Camera. (Rumori)

BALBO. Ed io me ne appello allo stesso sentimento.

JACQUEMOUD. Je m'oppose à ce que l'orateur soit rapelé à l'ordre; il n'a point insulté l'Assemblée. Il a droit de soumettre ses doctrines au Parlement, qui les jugera. Ces interruptions sont une violation de la liberté de la parole. Je le répète, il n'a point injurié la Chambre; il a parlé en général, il a fait des exceptions: je prie monsieur le président de lui maintenir la parole. (*Confusione di voci in senso diverso.*)

BALBO. Ce sont précisément ces exceptions que nous n'admettons point, car nous ne voulons point accepter des distinctions de classes. (*Bisbiglio*)

BARBIER. Il n'est pas permis d'interrompre l'orateur qui a la parole.

IL PRESIDENTE. Io manterrò la parola al deputato Chiò.

CHIÒ. Ringrazio il presidente; questo è un omaggio che rende alla libertà, per cui deve essere libera la parola a ciascun deputato, il quale esprime sentimenti conformi alla sua coscienza e non ha per iscopo di insultare alcuno, ma anzi di dimostrare come la fraternità e l'uguaglianza debbano essere i principii e le norme colle quali ciascun cittadino deve dirigersi in queste estreme contingenze.

..... così si fa evidente che effetto necessario del prestito volontario è di accumulare sopra pochi la somma de' sacrifici a cui è chiamata la nazione, lasciando incolumi ed intatti gli avari epuloni, e soprattutto quegli avidi speculatori che ap-

profitano delle pubbliche miserie per accrescere l'oro de' loro scrigni.

Nè vale il dire che il Governo non è risponsale dell'ingiusta distribuzione che noi lamentiamo, perchè ella sarebbe l'opera volontaria degli stessi cittadini, perchè sarebbe una condizione di cose a cui i cittadini stessi avrebbero dato vita senza l'intervento dei governanti. Questi, a mio parere, sarebbero sempre imputabili di non avere impedito un fatto contrario allo spirito della vera democrazia; anzi sarebbero rei di averlo eccitato e promosso con un provvedimento, che dovea necessariamente partorire il grave inconveniente di cui ragioniamo.

Permettetemi, o signori, che renda più chiaro il mio pensiero con un esempio. Il giuoco del lotto è, come sapete, un'arena aperta a coloro che vogliono arricchire non coi sudori della loro fronte, ma col favore della fortuna. Ma è libero a ciascuno di avventurarsi in questa speculazione o di astenersene. Ciò malgrado, havvi forse al mondo un economista che non condanni que' Governi che non hanno onta di ricorrere a quest'infame traffico? Ma perchè è desso universalmente riprovato? La ragione è semplicissima; perchè lo Stato si vale delle ree passioni de' cittadini per ottenere un danaro, che dovrebbe chiedere all'universale della nazione. Or bene uguale, a mio parere, è il biasimo che merita quel Governo che, nelle strette necessità delle sue finanze, ricorre a prestiti volontarii per ristaurarle. Questa sola è la differenza che corre tra i due casi. Nel caso del lotto è la sacrilega fame dell'oro, di cui tanta parte dell'umanità è vittima, che il Governo suscita, lusinga e rivolge a suo profitto. Nel caso del prestito volontario sono invece i sentimenti patriottici e generosi d'una classe di cittadini che il Governo prende a fondamento delle sue speculazioni finanziere. Ma nell'uno e nell'altro caso il risultato è sempre lo stesso, quello cioè di concentrare su pochi il cumulo di quei sacrifici che dovrebbero essere con equa lance distribuiti fra tutti i cittadini che compongono la grande famiglia del regno.

Ma il prestito volontario in discussione non ripugna solamente ai principii democratici di cui noi abbiamo abbracciato l'apostolato; aggiungo che esso è da respingersi sotto più altri punti di vista.

In effetto, secondo l'opinione di molti, tale prestito merita piuttosto il nome d'una chimera che di uno spediente finanziario, proprio ad attirar danaro nelle pubbliche casse. Questa opinione si avvalorava per le dichiarazioni fatteci ieri dal signor ministro di finanze che ci promise per oggi la presentazione d'un progetto di prestito obbligatorio. Posto adunque che il signor ministro mantenga la sua parola, egli è evidente che i cittadini chiamati a concorrere al prestito volontario si troveranno a un tempo a fronte d'un prestito forzoso; e quindi non potrà a meno che aver l'una di queste due cose: o il prestito obbligatorio sarà riconosciuto più vantaggioso del prestito volontario, o no.

Nel primo caso è ben chiaro che tutti abbandoneranno il prestito volontario per attenersi al solo obbligatorio, siccome quello che costerebbe minori sacrifici. Ovvero il prestito volontario prevarrà pe' suoi vantaggi all'altro prestito. Allora quello evidentemente troverà tale favore presso i cittadini, che questi se ne serviranno a danno dello Stato, per alleggerire i pesi del prestito obbligatorio. Per mostrare la verità di quest'ultima asserzione converrà di porre mente all'articolo 12 del progetto di prestito volontario, il quale articolo è così concepito:

« Art. 12. Tanto le obbligazioni quanto le cedole nel presente menzionate saranno imputabili pel loro valore nomi-

nale in qualunque prestito obbligatorio che venisse prescritto. »

Da questa disposizione è facile il conchiudere che tutti coloro che saranno tassati nel prestito obbligatorio non mancheranno di farsi acquisitori nel prestito volontario, almeno di tante obbligazioni o cedole quante si richiedono per saldare la quota che loro tocca. Quindi il prestito forzato risulterà a danno dello Stato, alterato nel suo spirito, in quanto che, sebbene calcolato sopra condizioni finanziarie diverse da quelle del prestito volontario, riuscirà tuttavia, per l'industria e la finezza de' contribuenti, di ugual peso allo Stato che il prestito volontario.

Nè questo è tutto. Ma resta ancora a segnalare un torto che dovrà subire il cittadino povero, che soggetto al prestito sforzoso non potrà valersi dell'altro volontario per alleggerire il carico del primo. Ponete, per esempio, che un ricco cittadino debba una quota di franchi 10,000 ed un povero ne debba una di franchi 50. Il ricco si procaccierà, per mezzo del prestito volontario, 10 obbligazioni di Stato al prezzo di franchi 720 l'una, e pagherà così effettivamente non fr. 10,000, ma 7,200 soltanto. Il povero invece, non potendo procacciarsi nè una obbligazione di Stato, nè una cedola, dovrà pagare interamente la sua quota senza il menomo compenso.

Queste ragioni paionmi proprie a convincere ciascuno di noi che il prestito volontario non è nè giusto, nè opportuno; e che il miglior partito è di attenerci al prestito sforzoso, sollecitando il signor ministro a volerci immediatamente far conoscere le basi di quest'ultimo.

IL PRESIDENTE. La parola è al deputato Broglio.

RICCI, ministro delle finanze. Mi permetta una parola. Appena finita questa discussione, presenterò il progetto del prestito obbligatorio; ma debbo osservare due cose: la prima, che non so come possa tacciarsi di immorale un prestito volontario: è evidente che, ove trovassimo ragionevoli partiti all'estero, sarebbe conveniente provvedere ai bisogni delle nostre finanze con un tale mezzo.

Ora potrebbe essere intaccato, se non di immoralità, almeno di poco riguardo verso i cittadini, il contrarre un prestito a condizioni un po' gravi all'estero e non dare questo stesso beneficio agli oblatori volontari interni; il dare un largo beneficio al ricco capitalista estero e rifiutarlo ai capitalisti e proprietari interni. Ora la creazione dell'imprestito volontario compensa e ripara al danno che indirettamente ne verrebbe a tutto il paese.

In secondo luogo poi dirò che non ci è nessuna immoralità, inquantochè ciascheduno sarà mosso da sentimenti patriottici; e quand'anche non sia mosso da questi, ma da una mira di speculazione di collocare vantaggiosamente il suo danaro, sarà questa una delle ordinarie contrattazioni, un piazzamento utile aperto ai capitalisti, pari a quanti in diverse epoche se ne offrono in tutti i paesi; nè vi ravviso alcun punto di rassomiglianza al giuoco del lotto. Il giuoco del lotto serve in parte a fomentare l'amor del guadagno fortuito; tende ad ispirare alle classi meno agiate ed istruite che vi sono molte vie di tentar la fortuna, di migliorarle cioè il proprio stato senza lavorare, per un beneficio cioè della sorte; ma tutte queste obiezioni cessano riguardo al prestito volontario.

Aggiungerò che per renderlo comune a tutti, oltre il sistema delle obbligazioni di lire 720, vennero stabilite alle stesse condizioni, e presso a poco cogli stessi vantaggi, piccole quote, perfino di lire 72, e così accessibile a tutti. Quindi io non vedrei come possa credersi immorale.

Quanto all'efficacia di questo prestito parmi evidente. Esso è il precursore dell'obbligatorio; e presentando grandi van-

taggi, alletterà i concorrenti, che preferiranno pagare volontariamente lire 72, a pagarne per obbligo cento. Inoltre il prestito obbligatorio esige un esame profondo dalla Camera. Quindi non può essere votato in 24 ore.

Per mezzo dell'imprestito volontario cominciamo ad attirare i capitali; e questi saranno a condizioni così larghe, che quanti hanno capitali si affretteranno a portarli nell'imprestito volontario per godere di quei vantaggi che presenta. Quindi io non credo che debba rimanere inefficace; oltretutto le quote a cui è stabilito essendo inferiori al corso dei nostri fondi all'estero, havvi ragionevole speranza che possano attirare capitali dall'estero.

IL PRESIDENTE. Il deputato Broglio ha la parola.

BROGLIO. Io aveva domandato la parola per fare alcune osservazioni al discorso dell'onorevole deputato Chiò; ma, dopo quanto ora venne rispondendo il signor ministro di finanze, io non credo opportuno di insistere su questo argomento; laonde mi varrò della parola che mi fu concessa per fare una mozione d'ordine.

Parmi che ieri siasi osservato dal signor presidente che, quantunque la Camera non avesse votato precisamente sulla chiusura della discussione generale, tuttavia la discussione era già degenerata in discussione particolare sul primo articolo. Ciò posto, crederei che si dovrebbe o ritenere chiusa senza altro definitivamente la discussione generale, o, quanto meno, si dovrebbe mettere immediatamente ai voti la detta chiusura, restringendo per conseguenza d'ora innanzi la discussione al primo articolo della legge; altrimenti incominceremo sempre da capo, aggirandoci in una specie di circolo vizioso, senza mai riuscire ad un finale risulamento.

IL PRESIDENTE. La parola è al deputato Chiò per un fatto personale.

CHIÒ. Io prego il signor ministro di voler ben riflettere che io non ho già qualificato il prestito volontario di immorale. Io mi sono limitato a dire che il prestito volontario è contrario ai principii democratici di cui noi siamo propugnatori; io ebbi in animo di dimostrare che l'effetto necessario di un prestito volontario per far fronte alle spese della guerra, è di accumulare sopra pochi individui i carichi straordinari dello Stato, invece che questi dovrebbero essere in fatto estesi a tutti, nella misura delle forze di ciascuno. Questo è quello ch'io ebbi in animo di dimostrare.

Del resto io ho considerato il prestito volontario dal lato buono e non dal cattivo; volli piuttosto considerarlo come un campo aperto a quelli che hanno veramente un cuore patriottico e devoto alla causa nazionale. Io ebbi ribrezzo di considerarlo come una palestra alle speculazioni degli uomini di banca.

Dichiaro poi che io apprezzo altamente la risposta del signor ministro.

IL PRESIDENTE. Io ho lasciato la parola al deputato Chiò per un fatto personale, e non per fatti generali.

CHIÒ. (Continua) ... ma tuttavia persisto nella mia opinione, che cioè debba respingersi come ingiusto ed inopportuno il prestito volontario su cui cade ora la discussione.

BONELLI. Io credo che i cittadini che hanno amore di patria non sian così pochi come pretende il signor deputato Chiò; io protesto contro questa asserzione come contraria alla verità.

CHIÒ. Tanto meglio.

IL PRESIDENTE. Il deputato Broglio avendo chiesta la chiusura, e non credendo io che ieri fosse chiusa la discussione generale, così domanderò se la chiusura è appoggiata.

(La Camera appoggia prima, poscia adotta la chiusura della discussione generale.)

Si passerà ora alla discussione dell'articolo 1.

SIOTTO-PINTOR. Domando la parola.

IL PRESIDENTE. Leggo prima l'articolo.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER PROVVEDIMENTI DI PUBBLICA SICUREZZA.

SIOTTO-PINTOR. Lo stato di mia salute non mi permette di soffermarmi più a lungo, e solo intervenni a questa seduta perchè avevo da fare una relazione che urgeva. Se la Camera lo desidera, prima di entrare nella discussione degli articoli di questa legge, io farò la relazione della legge di pubblica sicurezza che mi venne affidata.

IL PRESIDENTE. Domando alla Camera se acconsente.

(La Camera approva.)

SIOTTO-PINTOR presenta la relazione della Commissione sul progetto di legge per provvedimenti di pubblica sicurezza. (V. *Doc.*, pag. 94.)

IL PRESIDENTE. La relazione colle emendazioni della Commissione sarà stampata e distribuita.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Pregherei che fosse fissato il giorno più presto possibile per la discussione, giacchè si tratta di una legge di somma urgenza.

IL PRESIDENTE. In tal caso proporrei che si tenesse una seduta per domenica. Bisogna prima che sia stampata la relazione; domani si stamperà, e si distribuirà lo stesso giorno; quindi domenica si potrà discutere.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER UN PRESTITO VOLONTARIO - RINVIO ALLA COMMISSIONE.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno è la discussione sull'articolo 1 della legge sul prestito volontario. (V. *Doc.*, pag. 84). Darò lettura dell'articolo stesso e degli emendamenti che sono stati presentati.

L'articolo 1 così dice:

« È aperto presso le tesorerie provinciali un prestito volontario a favore delle finanze dello Stato. »

Il deputato Riccardi propone un emendamento, che è concepito in questi termini:

« Saranno create altrettante obbligazioni dello Stato, al portatore, di lire 1,000 caduna, e di valor nominale, per la somma di ventisette milioni, e secondo le basi di quelle create col regio editto 27 maggio 1854.

« Le suddette obbligazioni saranno alienate a titolo di prestito volontario a favore delle finanze. »

Il deputato Riccardi ha la parola per sviluppare il suo emendamento.

RICCARDI. Nel formulare quest'emendamento sono andato dietro alle cose che ieri si erano dette, e che il signor ministro aveva in massima accettate, vale a dire di pigliare di vista, nella compilazione di questa legge sul prestito, quel genere di valori che possono lasciare speranza d'esito più facile all'estero.

Quanto poi alle somme minori colle quali si vorrebbe far contribuire all'imprestito, io proporrei alla Camera di farne

un articolo separato, onde si potesse avere una legge che definisse chiaramente, interamente il numero delle obbligazioni che si vogliono emettere. Quest'articolo adunque comincia a stabilire il numero delle azioni che si vogliono emettere. Questo numero io l'ho portato all'equivalente di ventisette milioni, per una ragione, dirò così, di facilitazione. La ragione è che la legge del 1854, essendo ugualmente per ventisette milioni, cioè per 27,000 obbligazioni dello Stato, ed in questa specie di operazioni essendo necessario che esista (cosa non tanto facile a farsi) una proporzione fra le azioni ed i premi, ho creduto che, non essendovi differenza tra lo stabilire milione più o milione meno, e siccome il signor ministro ha ieri proposto che l'imprestito si portasse a venticinque milioni, così, se egli lo crede, io proporrei che si portasse a ventisette, per seguire le basi stabilite dalla legge del 1854. La ragione di tale proposizione non è molto filosofica, perocchè si tratterebbe semplicemente di una facilitazione materiale. Quindi io ripeto la domanda che ho fatto ieri al signor ministro, se questo mio pensiero possa convenirgli.

RICCI, ministro delle finanze. Convengo perfettamente nell'idea in massima, ma non nel limite che si vuole stabilire. Ritengasi che non riscuotiamo che il 72 per 100. Quindi proporrei come indispensabile il limite di trenta milioni. Essi si riducono all'incasso di 21,600,000. Dedottovi il quarto per i vaglia dell'antico prestito, si residuano a 16,200,000 franchi.

Aggiungo che non veggo ragione per variare la redazione del primo articolo, e ridurre così l'imprestito unicamente all'emissione delle obbligazioni da mille lire. Io vorrei che si facesse un'emissione di queste obbligazioni, ma contemporaneamente ad un'emissione di valori al 5 per 100 col semplice sborso di lire 72; che la prima fosse bensì la principal parte, ma non un provvedimento esclusivo, perchè in tal caso si andrebbe incontro ad una parte forse, e la più ragionevole, delle obiezioni fatte in principio della seduta dal deputato Chiò, cioè che noi favoriremmo in certo modo una sola speculazione di banchiere, e toglieremmo ad una grandissima parte de' cittadini di poter concorrere a quest'imprestito anche per somme discrete.

Mi pare che con un semplice articolo (il quale verrebbe ad essere il sesto) così concepito: « Il numero delle obbligazioni che il Governo potrà emettere è limitato a 50,000, » si esprimerebbe l'idea del deputato Riccardi, e rimarrebbe salva l'economia dell'intero progetto.

RICCARDI. Io lo ripeto, da 27,000 a 50,000 è breve il passo.

RICCI, ministro delle finanze. Difficoltà non ce ne può essere per i premi; i premi devono essere l'1 p. 100, quindi è facile fare quel po' d'aggiunta tra il 27 ed il 50. Per la base di cui si tratta non c'entra contestazione.

RICCARDI. Circa la somma, ho detto ieri che lascierei per parte mia arbitro il ministro. Io aveva proposto 27, perchè il signor ministro ieri non ne proponeva che 25; dunque da questa parte io sono stato più largo. Ho proposto 27, perchè il conto dei premi era già bell'e fatto fin dal 1854; aveva proposto 27 anche per la ragione che questo sarebbe come una seconda serie, in tutte le sue parti analoga all'emissione del 1854 che era pure di 27,000 obbligazioni.

In ogni modo io non mi oppongo che sia fatta anche di 50, se il signor ministro lo vuole. Non ho inteso infine di escludere i piccoli prestiti minori di un'obbligazione, perchè anzi intendo farne materia di articoli successivi.

Io spero piuttosto dall'estero che dall'interno, salvo che

per l'interno si cadesse in quella simulazione che già fu accennata, che cioè questo prestito non avesse di volontario che il nome, perchè non sarebbe che averne il nome tutta volta che il giorno dopo si venisse fuori con un prestito forzoso a condizioni più gravose.

Per verità a me pare che si ricadrebbe in molti degli inconvenienti esposti, se oggi si propone di fare volontariamente quello che domani ognuno sarà costretto a fare per forza.

La volontà oggi sarebbe prodotta dalla certezza che domani si dovrebbe concorrere a condizioni anche più gravose; dunque a me pare che questo prestito, perchè abbia almeno qualche parte di volontario, si debba sempre pigliar di vista la parte che del medesimo si possa esitar fuori, e perciò avrei voluto che fosse congegnato in modo da lasciar bene intesa, ben chiara, ben definita la parte che riguarda le obbligazioni, salvo a soggiungere qualche articolo per la parte che riguarda le somme minori che non arrivassero ad un'azione, per le quali somme minori io, seguitando eziandio il sistema del signor ministro, adotterei un valore diverso o qualche cosa che non fosse compreso nel numero delle 27,000 o 30,000 azioni. Si potrebbe senza difficoltà o fare altro piccolo progetto di legge, o metterlo anche in questo, in qualche articolo separato, per mantenere la chiarezza, specialmente pei forestieri che non sanno tutti la nostra lingua, onde potessero intendere la parte che loro converrà, senza che sia congegnata con le altre parti di somme minori che non li riflettono per nulla.

Io perciò aveva presentato quest'emendamento sotto questo punto di vista.

IL PRESIDENTE. Farei osservare alla Camera che, se si adotta il sistema proposto dal deputato Riccardi, bisognerebbe che fossero formulati gli altri emendamenti; motivo per cui pregherei il deputato Riccardi ad esporre quegli altri emendamenti che intende proporre.

RICCARDI. La difficoltà propostami dal signor presidente forse non si realizzerà, perchè mi sono studiato di seguitare, per quanto era possibile, tutti gli articoli del progetto di legge, salvo nelle parti che riguardano le somme minori delle lire 720; per questa parte proporrei in ultimo qualche articolo di aggiunta, il quale non differirebbe sostanzialmente da quelli del ministro. Perciò io credo che, spiegata la cosa e il senso del primo articolo, se il ministro delle finanze lo adottasse, si potrebbe seguitare colla stessa legge.

Ho voluto additare in questo primo articolo il valore principale della legge, e qualmente fu fatto in quella del 1834.

RICCI, ministro delle finanze. Quello realmente era il limite della legge; il rimanente è stato operazione di borsa. Quindi si sono vendute a L. 1,112; ma adesso l'idea principale, secondo me, è l'idea di aprire un prestito volontario, il quale poi, perchè produca maggior profitto, si è studiato il modo di prendere pei capitalisti esteri un genere di prestito da loro conosciuto, e che possa allettarli. Questo si raggiunge con la natura delle obbligazioni, e si raggiunge vieppiù col fissarne il numero.

Ma intanto resta, per tutti gli altri che non possono concorrere per lo sborso reale effettivo di 720, la facoltà di prendere delle cedole che hanno presso a poco gli stessi vantaggi.

Quindi io propenderei piuttosto per mantenere il sistema di un imprestito volontario sulle basi da me proposte, anzichè limitarlo e ridurlo ad una semplice emissione di obbligazioni che avesse l'aria di un invito ai soli capitalisti dell'estero. Mi pare che è un'idea più generosa, un appello più chiaro al patriottismo di tutti i cittadini.

RICCARDI. Mi pare che le somme minori di 720 lire faranno poco vantaggio; vi sarà forse molto a dire sulla legge del prestito forzoso; una legge di prestito forzoso, combinata con questa legge di imprestito volontario, farà sì che l'imprestito forzoso non sarà in sostanza egualmente gravoso, secondo le maggiori o minori facoltà dei diversi contribuenti. Ad ogni modo, presentando una legge più definita per l'emissione di queste obbligazioni, sarebbe una cooperazione che si proporrebbe ai veri capitalisti, a quei capitalisti pei quali si è già votata la legge per un prestito all'estero di 50 milioni, salvo che, invece di essere una casa sola, vi saranno molti concorrenti. E dico che per conto loro vedrebbero più volentieri un articolo fatto a questo modo, un articolo che definisse il numero delle obbligazioni.

Del resto io non insisto di più se il ministro non la intende a questo modo.

RICCI, ministro delle finanze. Io per me preferirei la redazione antica, perchè altrimenti sarebbe escluso il concorso dei piccoli proprietari. Aggiungerò che, siccome l'economia di questa legge è fissata sulla supposizione di uno sconto al prestito obbligatorio, noi daremmo il beneficio semplicemente ai ricchi, e non veramente a coloro che saranno quotati di una somma inferiore di lire mille, i quali non potrebbero profittare del beneficio che offrirà la presente, cioè dello sborso di sole 72 lire p. 100 per cinque lire di rendita.

IL PRESIDENTE. La Camera avendo sentite le osservazioni fatte dal ministro delle finanze, io domanderò se questo emendamento del deputato Riccardi è appoggiato, salvo a vedere poi se si abbia a mettere poi 30 milioni invece di 27. (È appoggiato.)

Essendo appoggiato questo emendamento, la discussione è aperta sul medesimo.

DEMARCHI. Mi pare che sia impossibile il deliberare su questo emendamento, senza conoscere gli emendamenti che il deputato Riccardi si propone di presentare sugli altri articoli. Potrebbe darsi che si accettasse questo e non si adottassero gli altri, e viceversa.

Crederei perciò che si dovrebbe rimandare questo emendamento alla Commissione cogli altri, affinchè si faccia un lavoro completo su questa materia.

IL PRESIDENTE. Allora sarebbe necessario che il deputato Riccardi desse lettura degli altri emendamenti.

RICCARDI. Io lo farò se lo desiderano; ma, lo ripeto, gli altri articoli sono poco presso come quelli della legge ministeriale, perchè gli altri articoli sono disposizioni accessorie, in quanto che questo stesso emendamento che ho proposto è bensì un emendamento all'articolo 1, ma comprende anche parecchie disposizioni che sono pure in altri articoli del progetto ministeriale; ed osservo che il ministro delle finanze voleva egli pure introdurre una limitazione alla emissione delle obbligazioni, mediante aggiunta ad uno degli articoli susseguenti.

DEMARCHI. Gli emendamenti del deputato Riccardi formano un sistema sul quale non si può votare senza conoscerlo tutto; non possiamo votare sopra un emendamento solo sulla speranza che gli altri siano poscia ammessi.

Dunque la Camera, per deliberare, deve proporre questo sistema alla sua Commissione, affinchè gliene faccia rapporto dopo maturo esame.

SANTAROSA. A me pare che non faccia nessuna difficoltà la proposta d'emendamento fatta dal deputato Riccardi, anzi pone in maggior lume la disposizione che vuol prescrivere la legge. Distingue cioè perfettamente i titoli dell'imprestito volontario maggiore e quello delle quote minori. Così stabi-

lisce 27 milioni oppure 30, come propone il ministro (e non so se sarà approvata la cifra di 30 o quella di 27), per l'emissione delle obbligazioni che si acquisteranno colla somma di lire 720, acquistando così un titolo di lire 1,000 nominative, e distingue questi primi acquirenti da quelli che concorreranno al medesimo prestito con somme minori ed allo stesso aggio di 72 per cento, ma i quali acquistano un altro titolo che non è più un'obbligazione, ma una cedola del cinque per cento.

Non trovo perciò che il sistema introdotto dal signor Riccardi sia contrario alla chiarezza ed allo spirito della legge, ma anzi la pone in maggior luce.

CABELLA, relatore. La Commissione non è entrata nell'esame del dettaglio della legge per i motivi che ha esposti nel suo rapporto.

Il deputato Riccardi ha ora presentato un emendamento che pare voglia in molte parti modificare il progetto ministeriale. Secondo il progetto del Ministero, l'imprestito volontario è distinto in due classi: la prima consiste nell'emissione di azioni da lire 1,000 caduna, perfettamente eguali a quelle create coll'editto 27 maggio 1834; l'altra consiste nell'emissione di semplici cedole del *minimum* di cento lire, col reddito di 5 lire per ogni 100 franchi. Queste due classi furono immaginate dal Ministero per un doppio oggetto: colle obbligazioni di lire 1,000 si vorrebbero attirare i grossi capitali, ed anche i capitalisti esteri; colle cedole di cento lire si vorrebbero invitare al concorso anche i piccoli capitalisti dell'interno.

RICCI, ministro delle finanze. Fo osservare che le semplici cedole non sono limitate a cento lire, ma possono essere di qualunque somma al disotto di lire mille.

CABELLA, relatore. Io parlai del *minimum*. Nell'emendamento del signor Riccardi si vorrebbe invece restringere l'operazione finanziaria ad una nuova emissione di obbligazioni da L. 1,000, secondo il sistema seguito nel 1834.

RICCARDI. No, no; io non intendo limitare così l'operazione.

CABELLA, relatore. Se tale non è l'intenzione del signor Riccardi, bisogna allora spiegar chiaramente le cose fin da principio, perchè non possano nascere equivoci nella votazione. Ed allora io son di parere che non convenga cominciare la legge coll'articolo proposto dal signor Riccardi, ma che bisogna mantenere le parole dell'articolo primo, quali furono proposte dal Ministero: *È aperto presso le tesorerie provinciali un prestito volontario a favore delle finanze dello Stato.* Indi soggiungere: *Questo imprestito verrà fatto in due modi: cioè 1° coll'emissione di obbligazioni di lire mille eguali a quelle del 1834; 2° coll'emissione di cedole di minor somma colla rendita del cinque per cento.*

Quindi io pregherei il signor Riccardi, se non vuole respingere una parte del sistema ministeriale, a voler modificare in questo modo il suo emendamento.

RICCARDI. Queste ultime cose dette dall'onorevole signor Cabella sono precisamente conformi alle mie opinioni. Se si vuole ancora mettere una linea in testa a questo primo articolo, per far intendere che questa legge comprende due classi di contribuenti, cioè una che riguarda i contribuenti per obbligazioni, e l'altra che riguarda i concorrenti al prestito per somme minori, io non ho alcuna difficoltà; ma anche senza di ciò, siccome, finita la compilazione degli articoli riguardanti le obbligazioni, si parlerebbe delle altre piccole somme, credo che la legge farebbe anche nello stesso modo l'effetto che si desidera.

RICCI, ministro delle finanze. Io non credo dover insi-

stere, ma ripeterò che, colla sola inserzione della limitazione del numero delle cedole, non è distrutto nessuno dei vantaggi presentati, e resta intatta l'economia del progetto di legge.

FRASCHINI. Mi pare che alla redazione fatta dal deputato Riccardi si possa aggiungere un'alinea, col quale sia detto: *È pure aperto presso le tesorerie provinciali un prestito volontario a favore delle finanze dello Stato; il minimum della somma per cui ciascuno potrà concorrere sarà di lire 72.*

Mi sembra che in questo modo si conciliano in uno i due sistemi del ministro delle finanze e del deputato Riccardi.

RICCI, ministro delle finanze. Io non ho alcuna difficoltà sostanziale a questa variazione, perchè parmi intatto il pensiero della legge.

Molte voci. Ai voti! ai voti!

IL PRESIDENTE. Adagio, perchè questa è una questione molto difficile. All'emendamento del deputato Riccardi è stato fatto un sotto-emendamento dal deputato Fraschini; dunque bisogna incominciare a vedere se questo è appoggiato. Questo consiste nell'aggiungere l'articolo 4.

Domando se è appoggiato.

(È appoggiato.)

Allora si apre la discussione sul medesimo. Invito il deputato Fraschini a svilupparlo.

FRASCHINI. Lo sviluppo è fatto nella natura stessa dell'emendamento.

CEPPI. Il motivo principale delle differenze che corrono sta in ciò, che il signor ministro delle finanze vuole conservare al suo progetto il carattere d'imprestito volontario; ma veramente io non so come si possa concepire questo strano connubio tra l'imprestito volontario e l'obbligatorio; mentre lo stesso ministro ha già sul tavolo e sta per presentare il progetto d'imprestito obbligatorio. Egli si lasciò ridurre alle strette, e quello che vorrebbe veramente fare si è un appello ai capitalisti; dunque vale meglio dichiarare la cosa apertamente. I capitalisti la capiranno più facilmente.

Io concorro anche nell'idea di dire che quello che si vuol fare si è una nuova creazione di obbligazioni del 1834, d'altronde necessaria per disporne.

Questa è l'idea predominante che io credo possa prevalere nel progetto di legge, ammettendo, ben inteso, il sotto-emendamento del deputato Fraschini, il quale ammette anche i piccoli capitalisti, dando loro una rendita sul debito pubblico redimibile.

DEMARCHI. Credo che la Camera vedrà chiaramente che non è possibile pronunziarsi fin d'ora su tutti questi emendamenti; e che questa legge, dipendendo molto da quella che il ministro sta per presentare, sarebbe opportuno di pregarlo a darne prima lettura, cosicchè possa mandarsi agli uffizi. La Commissione cercherà di porre in rapporto questi emendamenti colla nuova legge; altrimenti succederà qualche imbroglio.

IL PRESIDENTE. Si propone la sospensione della discussione e l'invio di tutti gli emendamenti proposti alla Commissione, che dovrà riferire sulla legge finanziaria da proporsi dal signor ministro.

Chiederò prima se sia appoggiata questa proposta.

(È appoggiata.)

RICCI, ministro delle finanze. Devo ripetere quanto già dissi da principio, cioè che la presente è una legge d'urgenza. La seconda legge, cioè quella dell'imprestito obbligatorio, esige certamente una lunga discussione, quindi non può essere in corso d'esecuzione che fra un mese. Ma intanto im-

porta provvedere alle esigenze dell'erario, e questo fine raggiunge il prestito volontario.

Mi pare quindi che, siccome nella sostanza siamo d'accordo, che cioè non ho nessuna obiezione che in quanto alla forma, ed è definito il numero delle obbligazioni, potrebbe anche la Camera decidersi sin d'ora sul modo di redazione, senza mandare ad un'altra epoca la discussione e la decisione di questa legge.

DEMARCHI. Si potrà discutere domani.

IL PRESIDENTE. Mi pare che la dimanda sia questa, di sospendere la discussione sino a domani, e mandare alla Commissione gli emendamenti perchè li esaminasse unitamente alla legge; questo è quello che io vorrei mettere ai voti, perchè così mi pare di combinare una cosa coll'altra, cioè la ponderazione voluta dai proponenti, e la celerità voluta dal ministro.

DEMARCHI. Io riduco la mia proposta a questi termini.

BARGNANI. Si potrebbe, secondo me, percorrere la legge per vedere se vi siano altre osservazioni a fare.

(Scambio di parole fra alcuni deputati.)

CABELLA, relatore. Essendovi due sistemi in presenza, è indispensabile che la legge sia rimessa alla Commissione, la quale procurerà di presentare domani il suo nuovo rapporto. Una legge di finanza non si può improvvisare.

IL PRESIDENTE. Chiedo alla Camera se intende che si sospenda la discussione, e che gli emendamenti proposti vengano trasmessi alla Commissione.

(La Camera approva.)

MELLANA. Proporrei che la Camera procedesse poi subito alla discussione, senza che il rapporto sia stampato e distribuito.

IL PRESIDENTE. Questa è questione di regolamento.

Il ministro delle finanze ha la parola per una comunicazione.

PRESENTAZIONE DI UN PROGETTO DI LEGGE PER UN IMPRESTITO OBBLIGATORIO.

RICCI, ministro delle finanze, presenta il progetto di legge per un prestito obbligatorio. (V. Doc., pag. 116.)

IL PRESIDENTE. La Camera dà atto della presentazione di questa legge al ministro di finanze, che sarà stampata e distribuita negli uffici.

La parola è ora al signor ministro dell'interno.

PRESENTAZIONE E ADOZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE EMENDATO DAL SENATO PER UN CREDITO DI 3 MILIONI DI LIRE AL GOVERNO PER LA MOBILIZZAZIONE DI UNA PARTE DELLA GUARDIA NAZIONALE.

RATTAZZI, ministro dell'interno, presenta il progetto di legge modificato dal Senato per un credito di tre milioni di lire per la mobilizzazione di una parte della guardia nazionale. (V. Doc., pag. 75.)

IL PRESIDENTE. La Camera dà atto al ministro dell'interno della presentazione di questa modificazione di legge.

Proporrei quasi di mandare il progetto alla Commissione... (Interrotto)

Varie voci. Sì! sì!...

Altre. È meglio discuterla subito.

MELLANA. Domando la parola. Avrei una relazione d'altra legge.

IL PRESIDENTE. Prima domanderò alla Camera se intende che questa legge modificata dal Senato si discuta subito.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Sarebbe assai meglio. *Moltissime voci.* Sì! sì!

IL PRESIDENTE. Darò adunque lettura dei singoli articoli.

(Legge e pone successivamente ai voti gli articoli 1, 2 e 3, che sono approvati.)

Ora sarebbe da votarsi sul complesso della legge...

BROFFERIO. Vi sarebbe l'articolo 4, il quale è stato soppresso.

IL PRESIDENTE. Questo è un nuovo progetto in cui quell'articolo più non esiste; io non posso far altro che mettere in discussione la legge come è stata presentata; è però lecito ad ognuno di farvi degli emendamenti.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Il deputato Brofferio potrebbe riproporre il suo emendamento; però io lo pregherei di non farlo per evitare una troppo grave perdita di tempo.

BROFFERIO. Io non voglio colle mie osservazioni far nascere un dissenso tra il Senato e la Camera dei deputati.

Rappresento soltanto che l'emendamento alla legge proposta dal Ministero, il quale contenevasi nell'articolo 4, portava una grandissima riparazione ad un articolo di legge per cui era grandemente sentita la lacuna dell'editto relativo all'organizzazione della guardia nazionale. Sia pure che, stante le facoltà straordinarie concesse al Ministero, si possa provvedere ai corpi distaccati, alla milizia che si mobilita, ma sarà sempre vero che in ordine alla milizia nazionale permanente nasceranno sempre le solite contestazioni, le quali saranno sempre fomite di dolorose discordie, e vi saranno sempre vittime delle disposizioni dei Comitati, che si lamenteranno altamente e giustamente per non poter portare le loro querele alla Corte di cassazione.

Io adunque, come diceva dapprima, non voglio insistere sopra questo quarto articolo, imperocchè ciò potrebbe cagionare la tardanza di una legge la quale in questi momenti è urgentissima. Ma ad ogni modo prego il Ministero a presentare il più presto una legge, acciocchè sia supplito a questo articolo 4 che il Senato volle tolto.

RATTAZZI, ministro dell'interno. Si può certamente provvedere con una legge apposita alla modificazione della legge relativa alla guardia nazionale, e questa si può proporre o dal Ministero o dal signor avvocato Brofferio medesimo. Ma per quanto riguarda la legge attuale, siccome questa riflette solo l'organizzazione dei corpi distaccati, sembrava che le disposizioni contenute nell'articolo 4 del progetto approvato dalla Camera non fossero totalmente connesse coll'oggetto della legge stessa. Questa è una delle considerazioni per le quali il Senato ha creduto di poter passar oltre.

Ad ogni modo non è una legge che si è proposta in modificazione delle precedenti, ma bensì una semplice aggiunta fatta a questa legge. Laonde, sebbene sia stata rigettata la proposizione del deputato Brofferio, nulla impedisce che anche nel corso della Sessione attuale venga di nuovo presentata una apposita legge per introdurre le modificazioni necessarie in quella che regge ora la guardia nazionale.

IL PRESIDENTE. Non essendo stata fatta alcuna proposta riguardo a questa legge, altro non rimane che passare alla votazione.

MELLANA. Domanderei di far prima una relazione.

IL PRESIDENTE. Il deputato Mellana ha la parola per una relazione.

RELAZIONE SUL PROGETTO DI LEGGE PER SUSSIDI, DURANTE LA GUERRA, ALLE FAMIGLIE BISOGNOSE DEI SOLDATI.

MELLANA, relatore, presenta la relazione della Commissione sul progetto di legge per sussidi, durante la guerra, alle famiglie bisognose dei soldati. (Vedi *Documenti*, pag. 66.)

IL PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli uffici, acciò la Commissione veda se possa esserne autorizzata la discussione.

VOTAZIONE DELLA LEGGE PER MOBILIZZAZIONE DI UNA PARTE DELLA GUARDIA NAZIONALE.

IL PRESIDENTE. Ora si passerà a votazione sul complesso della legge sulla mobilizzazione della guardia nazionale. (Si procede allo squittinio.)

Risultamento:

Votanti	118
Maggioranza	60
Favorevoli	111
Contrari	7

(La Camera approva.)

DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER AUTORIZZARE L'ESERCIZIO PROVVISORIO DEI BILANCI ATTIVO E PASSIVO DEL 1849.

IL PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta ora la discussione della legge per l'autorizzazione provvisoria al Governo di riscuotere e pagare durante il trimestre di aprile e maggio prossimi.

Darò lettura del progetto di legge quale fu presentato dal Ministero. (Vedi *Documenti*, pag. 102.)

« *Articolo unico*. La facoltà di riscuotere le tasse ed imposte dirette ed indirette, di smaltire i generi di privativa demaniale secondo le vigenti tariffe e di pagare le spese dello Stato, inclusevi le pensioni e gli stipendi tanto mensili quanto trimestrali decorrenti a periodi maturati ed anticipati, accordate al potere esecutivo colle leggi del 25 dicembre 1848 e

27 febbraio 1849, sono estese a tutto il bimestre di aprile e maggio del corrente anno. »

La Commissione proporrebbe una modificazione consistente nel sostituire alle parole: *a tutto il trimestre di aprile e maggio*, queste altre: *a tutto aprile*, riducendo cioè a un solo mese la chiesta facoltà.

Dimanderò al ministro di finanze se aderisce a questa modificazione.

RICCI, ministro di finanze. Io non ho nessuna difficoltà positiva di non aderire, ma mi pare che andiamo un po' troppo a oncie, e forse si verrà a perdere una seduta o due per votare le imposizioni ordinarie.

MELLANA. Io sostengo la modificazione della Commissione, per questo solo che sarebbe un mettersi in contraddizione con quanto abbiamo fatto un mese fa; le condizioni sono le medesime.

RICCI, ministro di finanze. Lo so; ma, precisamente perchè si vede la necessità ogni mese di dover rinnovare la stessa legge, mi pare che questo termine non sia troppo lungo; d'altronde due mesi possono essere sufficienti per votare il bilancio ordinario, e invece in un mese solo credo che sarà un po' difficile.

DEPRETIS. Io sostengo l'emendamento della Commissione.

Voci. Non siamo più in numero.

MELLANA. Parecchi deputati sono nella Commissione; gioverebbe il farli chiamare.

IL PRESIDENTE. Si è mandato a cercarli negli uffici.

(Giungono in questo momento alcuni deputati.)

Ora la Camera è in numero.

Io metto ai voti anzi tutto l'emendamento della Commissione.

(La Camera approva.)

Ora pongo ai voti l'articolo emendato dalla Commissione.

(La Camera approva.)

(Si passa alla votazione sul complesso della legge. Si procede allo squittinio segreto: ma dalla numerazione dei voti appare che la Camera non era più in numero legale; epperò la votazione seguita rimane senz'effetto ed è rimandata a domani.)

La seduta è levata alle ore 4 1/2.

Ordine del giorno per la seduta di domani:

Continuazione della discussione della legge del prestito volontario.